





« LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI »

VENERDI' 27 GIUGNO 2014 Aula Magna della Questura PAVIA

Programma

• Saluto del Prefetto di Pavia Dott.ssa Giuseppa STRANO

Relazioni:

- Maria Laura BIANCHI Vice Prefetto, Dirigente area II Prefettura di Pavia «Il quadro legislativo di riferimento rispetto agli obblighi di gestione associata delle funzioni comunali»
- Roberto Daffonchio Regione Lombardia Dirigente Sede Territoriale di Pavia «Il monitoraggio delle convenzioni per la gestione associata delle funzioni obbligatorie comunali in provincia di Pavia»
- Ezio GUERCI Consulente di LEGAUTONOMIE «Modelli organizzativi e sistemi di governance delle gestioni associate»
- Marco POMPILIO Comitato scientifico della Fondazione Romagnosi «Funzioni di area vasta in Provincia di Pavia alla luce della Legge 56/2014»







Premessa

Legge 7-4-2014 n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Ultimo atto di una lunga serie d'interventi legislativi.

Necessaria una lettura «integrata»







Introduzione

L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare (per il comune).







Le funzioni fondamentali

| а | organizzazione generale dell'amministrazione | |
|------|--|--|
| b | organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale | |
| С | catasto | |
| d | pianificazione urbanistica ed edilizia | |
| e | pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi | |
| f | l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero rifiuti urbani | |
| g | progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali | |
| h | edilizia scolastica | |
| i | polizia municipale e polizia amministrativa locale | |
| l | tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici | |
| lbis | i servizi in materia statistica | |







Le forme associative: i limiti di popolazione

I comuni con popolazione fino a **5.000 abitanti**, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, **mediante unione di comuni o convenzione**, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).







Le forme associative. I limiti di popolazione nella norma nazionale

31 Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.







Le forme associative. I limiti di popolazione nella norma regionale

In attuazione dell'articolo 14, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. La popolazione complessiva residente nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di cui al presente comma è calcolata alla data del 31 dicembre 2009.

Sono esentati dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata i nuovi comuni nati da fusioni che abbiano una dimensione demografica pari o superiore al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli che hanno aderito al processo di fusione.

L.R. 28-12-2011 n. 22

Art. 8 Attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78







Gli altri limiti

I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.







Gli altri limiti

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni







I significativi livelli di efficacia ed efficienza

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 settembre 2013

| AREA FUNZIONALE | Indice di efficacia | |
|--|---|--|
| | Anno 2012 | Anno 2015 |
| 1. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani | 1. Percentuale di raccolta differenziata sul totale | 1. Percentuale di raccolta differenziata sul totale |
| 2. Edilizia scolastica | | 1 Numero di interventi di miglioramento della qualità edilizia, energetica, di sicurezza e funzionale degli immobili adibiti ad uso scolastico |
| 3. Servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale | 1.Numero di ore dedicate di vigilanza del territorio/n. addetti2. Numero richieste di interventi soddisfatte/numero domande inoltrate3. Ore di copertura del servizio | Numero di ore dedicate di vigilanza del territorio/n. addetti Numero richieste di interventi soddisfatte/numero omande inoltrate Ore di copertura del servizio |
| 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscalità | 1.Numero ore di apertura al pubblico degli uffici2.Disponibilità servizi fiscali on line3. Attività di accertamento4. Aggiornamento banche dati | Numero ore di apertura al pubblico degli uffici Disponibilità servizi fiscali on line Attività di accertamento Aggiornamento banche dati |
| 5 Erogazione prestazioni sociali | 1.Tempo medio evasione pratiche (ore dedicate / pratiche)2.Numero utenti seguiti/popolazione3. Numero richieste soddisfatte/addetto | 1.Tempo medio evasione pratiche(ore dedicate / pratiche)2.Numero utenti seguiti/popolazione3. Numero richieste soddisfatte/addetto |
| 6. Ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata | 1 Tempo medio evasione pratiche edilizie (ore dedicate/pratiche) | 1. Tempo medio evasione pratiche edilizie (ore dedicate/pratiche) |







Le scadenze

31-ter

I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il **1º gennaio 2013** con riguardo ad almeno **tre** delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il **30 giugno 2014**, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il **31 dicembre 2014**, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

31-quater

In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.







Unioni: le ultime innovazioni della legge 56/2014 - 1

| Soggetto competente |
|-------------------------|
| all'approvazione e alla |
| modifica dello statuto |

In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione

Composizione del Consiglio

Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune

Il Segretario

Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni







Unioni: le ultime innovazioni della legge 56/2014 - 2

| Anticorruzione | le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; |
|-----------------------|--|
| Trasparenza | le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; |
| Organo di revisione | le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori; |
| Organo di valutazione | le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa. |







Unioni: le ultime innovazioni della legge 56/2014 - 3

| Polizia locale | il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 | |
|-------------------|---|--|
| Protezione civile | qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza (), nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992. | |







Unioni e convenzioni: le innovazioni del decreto legge 66/2014 convertito

Centrale di committenza

Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), comma 4 di modifica del comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 163/2006

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della <u>legge 7 aprile 2014, n. 56</u>. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.







Grazie per l'attenzione





